

AZIONE 4.1.1

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”

(Allegato A alla D.G.R del 20/08/2019 n. 1242)

F.A.Q.

DOMANDA 1: Con riferimento all’art. 5, punto 7- Interventi ammissibili - del Bando, un Comune può partecipare alla richiesta di finanziamento, se nel proprio PAES è stata esplicitamente indicata la volontà di provvedere all'esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, ma non è prevista una specifica Azione per l'edificio che sarà oggetto di richiesta di contributo?

L'articolo 5 comma 7 prevede espressamente che l'intervento oggetto della domanda di sostegno, nel caso di Comuni, sia inserito all'interno dei PAES. Non è necessario che l'intervento sia stato previsto e/o descritto nel dettaglio, ma che l'immobile oggetto dell'intervento sia stato perlomeno individuato nel PAES come necessitante di intervento di efficientamento energetico. Nel caso in cui nel Piano non vi sia neppure un riferimento generale all'intervento oggetto della domanda di contributo, dovrà essere inoltrata, insieme al PAES, anche la delibera del Consiglio Comunale che approva la variazione e l'introduzione dell'intervento nel Piano stesso.

DOMANDA 2: Fatta eccezione per i progetti presentati dalle Province, l’intervento oggetto della richiesta deve essere previsto nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), o del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato dal Consiglio Comunale; il requisito è dimostrato allegando alla domanda di contributo la delibera di Consiglio Comunale di approvazione. Stante che anche la Città metropolitana di Venezia è soggetto ammesso a partecipare al bando (art.4 comma 1), quali sono le modalità applicative del comma sopra riportato per questo Ente? Dato atto che la Città Metropolitana di Venezia è stata istituita con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che ha previsto che la neocostituita Città Metropolitana di Venezia subentri a tutti gli effetti alla soppressa "Provincia di Venezia" come ente di coordinamento di area vasta, ai fini del bando in oggetto la Città Metropolitana di Venezia è equiparabile all'Ente Provincia.

DOMANDA 3: È ammissibile la presentazione di una Domanda che investa su un edificio non inserito nel PAES, ma nelle relazioni di monitoraggio eseguite ogni due anni?

Va bene qualora le schede siano state approvate.

DOMANDA 4: Nel caso in esame l'Unione Montana non svolge in modo associato alcuna delle funzioni fondamentali elencate all'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e non è stata delegata con convenzione da nessuno dei Comuni appartenenti all'Unione a gestire il patrimonio dei singoli Comuni. Il PAES deve essere prodotto anche dall'Unione Montana o l'ente può essere esonerato dalla produzione di tale documento in modo analogo alla Provincia?

L'indicazione secondo cui le Unioni devono trasmettere l'atto di conferimento della gestione immobiliare è riferita al caso di immobili di proprietà comunale dati in gestione alle Unioni. Nel caso invece di immobili di proprietà dell'Unione, l'atto non deve essere richiesto. Anche per quanto riguarda il PAES, è corretta l'eccezione sollevata, dal momento che il PAES è un piano la cui stesura spetta ai Comuni, mentre l'immobile in questione non è in proprietà comunale.

DOMANDA 5: L'opera da realizzare è sufficiente che sia citata in modo generico nel Piano triennale opere pubbliche o deve essere individuata nella Scheda annuale dell'anno in corso?

L'intervento deve essere indicato nel Piano triennale e nella Scheda annuale in cui si ipotizza di realizzarla.

DOMANDA 6: In riferimento all'art. 10, comma 7, per essere Progetto esecutivo basta la validazione senza necessità di atto di approvazione?

E' sufficiente la validazione, come riportato all'art. 13 del bando; entro 6 mesi dall'ammissibilità dovrà essere presentato l'atto di approvazione.

DOMANDA 7: Un progetto di livello definitivo/esecutivo viene considerato come progetto esecutivo?

Come specificato all'articolo 11 comma 2 lettera II) del bando, nei casi di livelli di progettazione non chiaramente definiti o non previsti dalle norme vigenti - ad esempio un progetto "definitivo-esecutivo" - il punteggio attribuito è quello di livello inferiore. Nel caso di specie è premiato come progetto definitivo.

DOMANDA 8: Il contributo è a fondo perduto o a tasso agevolato?

Come indicato all'articolo 8 "Forme, soglia ed intensità del sostegno" del Bando, si tratta di un contributo a fondo perduto concedibile nella percentuale massima del 90% della spesa ammissibile fino ad un massimo - per singolo progetto (massimo 2 progetti per beneficiario) - di € 1.500.000,00. È prevista una premialità per aliquote di cofinanziamento inferiori (80 e 70%) richieste dal beneficiario. Il Bando in oggetto non prevede strumenti finanziari a tasso agevolato.

DOMANDA 9: Considerato che ciascun soggetto può presentare fino ad un massimo di due domande, il limite di contributo massimo concedibile pari a 1.500.000€ riguarda la domanda di sostegno o l'ente?

L'importo massimo concedibile indicato all'articolo 5, comma 6 del Bando è da intendersi rispetto ad ogni singolo intervento, così come al comma precedente per singolo intervento si prevede una spesa complessiva ammissibile a contributo non inferiore a 200.000 €.

DOMANDA 10: Gli interventi sono cumulabili con conto termico?

Sì, gli interventi sono cumulabili con il conto termico nei limiti indicati dall'art. 9 del bando.

DOMANDA 11: L'art. 9 specifica quanto segue: "I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo." Essendo che il sostegno derivante dal Conto Termico 2.0 copre al massimo il 65% delle spese per l'investimento, è compreso nelle "altre forme di sostegno" cumulabili con il contributo in oggetto?

Come previsto all'articolo 9 del bando in oggetto, l'intervento è cumulabile con le altre forme di sostegno purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo. Il conto termico rientra fra le "altre forme di sostegno". Come previsto dal comma 3 del citato articolo 9, in fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare quali altri sostegni ha richiesto o sono stati concessi per l'operazione in oggetto specificandone gli estremi, l'entità e le voci di spesa oggetto di contributo.

DOMANDA 12: Tra i soggetti ammissibili sono elencati diversi enti; un'Azienda Speciale controllata da un Comune, che realizza servizi pubblici per quel Comune, può presentare domanda?

I soggetti ammissibili a contributo sono quelli indicati all'articolo 4 del Bando di cui alla DGR Veneto n. 1242 del 20/08/2019. Possono presentare domanda di contributo solo i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni Montane o associazioni di Comuni fra loro convenzionati, oppure le Province e la Città metropolitana di Venezia. Le Aziende speciali, piuttosto che le aziende partecipate dagli enti locali, non figurano fra i soggetti ammissibili.

DOMANDA 13: È ammissibile la presentazione della Domanda da parte di un Comune proprietario di una palestra (in cui sono previsti gli interventi) che è data in affitto con contratto ventennale ad una associazione sportiva dilettantistica (no profit) che offre i suoi servizi agli associati?

L'ammissibilità o meno della Domanda dipende della natura del contratto fra il Comune e l'associazione sportiva dilettantistica. Il Comune beneficiario deve valutare la natura giuridica del Contratto (concessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici o Contratto meramente commerciale), nonché l'impatto commerciale ed i possibili vantaggi economici dei quali potrebbe beneficiare l'associazione sportiva post intervento (dal punto di vista del diritto comunitario, ai fini di prevenire Aiuti di Stato che potrebbero influire sulla libertà di mercato, non rileva la natura giuridica di chi effettua l'attività economica ma la classificazione commerciale o meno dell'attività). Si rimanda pertanto all'art. 5, co. 10 del Bando.

DOMANDA 14: Un immobile di proprietà del Comune dato in gestione ad una Fondazione per attività con anziani si configura come attività commerciale ai sensi dell'art. 5 comma 10?

Il Comune beneficiario deve valutare la natura giuridica del Contratto (Concessione ai sensi del codice dei contratti pubblici o Contratto meramente commerciale) nonché l'impatto commerciale ed i possibili vantaggi economici dei quali potrebbe beneficiare chi gestisce la struttura dopo l'intervento (dal punto di vista del diritto comunitario, ai fini di prevenire Aiuti di Stato che potrebbero influire sulla libertà di mercato, non rileva la natura giuridica di chi effettua l'attività economica ma la classificazione commerciale o meno dell'attività).

DOMANDA 15: Nel caso di un edificio di proprietà Comunale, ma messo a disposizione gratuitamente ad un istituto professionale di competenza Regionale l'edificio può essere oggetto di contributo?

Nel caso di specie l'intervento potrebbe essere ammissibile solo nel caso in cui l'attività formativa svolta dall'istituto professionale non si configuri come attività economica nell'accezione comunitaria. Per una verifica di tale requisito la normativa di riferimento è la Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato.

DOMANDA 16: Il Comune intende intervenire su un immobile adibito a piscina e palestra. L'immobile è dato in gestione ad una società cooperativa sportiva dilettantistica senza fini di lucro, in particolare per quanto riguarda la gestione delle attività della piscina, che viene utilizzata sia per attività didattica delle scuole, sia per corsi e altre attività aperte al pubblico. Anche la palestra, che fa parte del medesimo complesso edilizio, viene utilizzata sia dalle scuole sia da associazioni e gruppi sportivi locali per pallavolo e altri sport. L'art. 5 comma 10 del bando prescrive che "l'edificio non deve essere oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria" richiamando i contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2016/C262/01.

Per quanto riguarda la definizione di attività economica nell'accezione comunitaria non rileva la forma giuridica del soggetto che compie l'attività economica, ma rileva l'oggetto della stessa attività. Sulla base di quanto da voi dichiarato, se il contratto vigente fra Comune e società sportiva dilettantistica riguarda la mera gestione dei servizi pubblici a cui è destinato l'immobile (quindi una mera esternalizzazione del servizio pubblico, ancorché di rilevanza economica, in capo all'ente), l'interpretazione da voi data pare condivisibile.

DOMANDA 17: E' obbligatorio utilizzare il prezzario della Regione Veneto?

L'articolo 6 comma 2 del bando fa espresso riferimento al prezzario regionale (inteso della Regione del Veneto). Solo nel caso in cui una o più voci di spesa del quadro economico del progetto non fossero presenti nel prezzario della Regione Veneto, al fine di accertare la congruità della spesa, può essere ammesso l'utilizzo di prezzari di altre regioni o camere di commercio, che siano ufficiali e pubblicati nei siti dell'ente relativo, dandone conto delle motivazioni nei documenti progettuali. Allo stesso modo, se non è possibile utilizzare o ricondurre le voci di spesa a nessun prezzario ufficiale pubblicato di enti pubblici, dovrà essere presentata adeguata documentazione attestante l'analisi della congruità dei prezzi indicati nel computo metrico o nei capitolati di spesa.

DOMANDA 18: Cosa si intende per “Diagnosi energetica” - vedi art. 10, co. 7, lettera i) - e di quale documentazione deve essere corredata.

Si veda l'articolo 1, comma 6, lettera f) per la "Diagnosi energetica": “procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”. A titolo informativo ricordiamo che la materia è stata normata dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (G.U. 18 luglio 2014, n. 165). Non è richiesta dal Bando verifica dell’iscrizione presso il sito web Accredia per il professionista o l’ente che si occupi della redazione del documento in questione.

DOMANDA 19: L’installazione di cogeneratori alimentati da fonti non rinnovabili è spesa ammissibile?

L'intervento è ammissibile, ma deve concorrere al risparmio energetico e rimanere nei limiti dell'autoconsumo (≤ 15 Kw).

DOMANDA 20: Richiesta di chiarimento per un edificio scolastico, in relazione a quanto indicato all’art. 5 punto 4 del Bando. Nel caso in esame l’edificio è sostanzialmente composto da due blocchi: “la scuola con bagni/accessori” e la “palestra con spogliatoi/accessori”, composti da due edifici distinti e staccati di circa 12 m uno dall’altro, collegati solamente da un corridoio/tunnel vetrato di ridotte dimensioni. Dal punto di vista impiantistico i due edifici sono asserviti da un impianto centralizzato, ma con distinti circuiti di distribuzione e con zone climatizzate distinte. Considerato che i due edifici hanno funzioni diverse e temperature di progetto diverse, si chiede se la domanda di contributo, e quindi gli interventi in previsione, possano riguardare esclusivamente l’edificio “scuola”.

Se l'edificio oggetto dell'intervento (scuola) è staticamente distinto dall'altro edificio componente il complesso edilizio (palestra), l'intervento risulta ammissibile purché abbia ad oggetto l'intero edificio interessato (scuola) e non solo una porzione di questo. Preme ricordare che, nel caso in cui l'intervento abbia ad oggetto anche l'impianto centrale di climatizzazione, benché i circuiti di distribuzione siano distinti, l'operazione risulta avere innegabili benefici energetici anche per il secondo edificio (palestra) che, quindi, non potrà non essere considerato per l'analisi energetica richiesta per la valutazione. Infine, se anche la palestra dovesse essere oggetto di interventi strutturali e non solo impiantistici, essendo classificabile come edificio rilevante per la prevenzione sismica, al pari del primo edificio (scuola), deve essere verificata anche la condizione che l'indice di rischio sismico dell'edificio non deve risultare inferiore a 0,6.

DOMANDA 21: All’art. 5 comma 4 si dice “La domanda di contributo deve riguardare un edificio singolo, oppure un complesso edilizio unitario ancorché composto da più corpi di fabbrica (ad esempio scuole composte da più fabbricati). Nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, e quindi caratterizzati da attestati di prestazione energetica distinti, è necessario compilare l’allegato E. Non sono ammesse domande riferite a porzioni di edificio”. Nello specifico un Comune vorrebbe intervenire su una palestra di una Scuola. Trattandosi di due edifici con caratteristiche diverse, con sub. catastali diversi ma collegati da un corridoio di comunicazione di pochi metri si può presentare richiesta per la sola palestra?

Se l'edificio oggetto dell'intervento (palestra) è staticamente distinto dall'altro edificio componente il complesso edilizio (scuola), l'intervento risulta ammissibile purché abbia ad oggetto l'intero edificio interessato (palestra) e non solo una porzione di questo. Si ricorda che anche la palestra è classificabile come edificio rilevante per la prevenzione sismica e quindi deve essere verificata anche la condizione che l'indice di rischio sismico dell'edificio non risulti inferiore a 0,6.

DOMANDA 22: Gli edifici pubblici oggetto di mero appalto di gestione calore e quindi non di contratto di Performance Energetica (EPC) possono essere considerati compatibili con il contributo in oggetto?

Confermiamo che, se il contratto in essere è di mera gestione del calore e quindi non si prevede che il gestore tragga vantaggi economici diretti o indiretti dall'efficientamento energetico degli edifici pubblici, l'intervento

sembra poter essere ammissibile, sempre che vengano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 (Interventi ammissibili) del bando in oggetto.

DOMANDA 23: L'articolo 5 comma 15 del bando prevede che “nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato”. Stante che non sono ammesse domande riferite a porzioni di edificio, che il Bando prevede interventi su edifici singoli e non su porzioni, nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, come interpretare l'articolo di riferimento?

Il comma 15 dell'articolo 5 del bando è riferito a quelle situazioni in cui una parte minoritaria e non rilevante dell'edificio oggetto dell'intervento (inferiore od uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale) non è nella disponibilità del beneficiario, oppure in cui si verificano le ipotesi di cui al comma 10 del medesimo articolo, ma affinché si possa realizzare l'intervento nella sua completezza si debba necessariamente coinvolgere anche questa porzione. In questo caso, verificato che il volume sia inferiore od uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale, l'intervento è ammissibile ma la spesa afferente a questa porzione non verrà riconosciuta ammissibile.

DOMANDA 24: Nel caso di un edificio composto parzialmente al piano terra da alcuni locali autonomi non di proprietà dell'ente e dai piani superiori di proprietà dell'ente con uso ludico e sportivo, l'edificio si può considerare compatibile alla richiesta di contributo?

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 5, l'ipotesi da voi prospettata potrebbe risultare ammissibile solo se il volume lordo riscaldato delle parti nella non disponibilità dell'ente sia inferiore od uguale al 10% del volume totale complessivo lordo dell'edificio.

DOMANDA 25: in relazione a quanto espressamente previsto all'art. 5, punto 11 del bando, se il Comune mantiene l'onere relativo al pagamento delle utenze (gas ed elettricità), e l'onere di manutenzione e del miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato è stato affidato ad una ditta esterna, è possibile partecipare al bando?

Il comma 11 dell'articolo 5 del bando in oggetto, ("L'edificio non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato") è da leggersi in modo estensivo ("comunque denominato") e comprende quindi anche situazioni ibride, come possono essere il caso sottoposto alla nostra attenzione, in cui diventa oltre modo difficoltoso, oltre che gravoso, verificare che l'intervento di riqualificazione energetica non si traduca anche indirettamente in un indebito aiuto di stato nei confronti dell'impresa concessionaria.

DOMANDA 26: Un Comune intende realizzare un intervento di € 500.000,00 ma, per poter permettere un rientro dell'investimento entro i 30 anni, intende fare richiesta di contributo solo su € 300.000,00, pur realizzando tutto l'intervento. La situazione prospettata è ammissibile a contributo? Resta inteso che la restante parte oltre i 300.000,00 € verrà cofinanziata dall'ente.

Posto che la spesa complessivamente ammissibile a contributo non sia inferiore ad € 200.000 come previsto all'articolo 5 comma 5, la valutazione energetica dell'intervento, da cui ricavare l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e quindi il risparmio ottenuto con l'investimento complessivo, dovrà essere effettuata sull'intero edificio oggetto dell'intervento di efficientamento energetico. Conseguentemente l'"investimento" di cui all'articolo 11 riguarda l'intera spesa tecnica per efficientare l'edificio e non la parte delle spese richieste a contributo.

DOMANDA 27: L'articolo 5, comma 13 del Bando, riporta la data dopo la quale possono essere iniziati i lavori (01/01/2018). Il comma 14 del medesimo art. recita: "l'intervento non deve essere portato

materialmente a termine o completamente attuato (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) prima della presentazione della domanda di contributo stessa.” La dicitura "prima della presentazione della domanda" fa riferimento al termine di scadenza per la presentazione delle domande, quindi il 31 gennaio 2020 oppure, nell'ipotesi di presentare la domanda il 30 ottobre, la fine lavori può essere anche il 15 novembre 2019?

Il riferimento temporale indicato al punto 14 dell'articolo 5 del Bando riguarda la data di presentazione della singola Domanda di sostegno da parte del beneficiario. Al momento della presentazione della Domanda del singolo beneficiario (non della scadenza del Bando) l'intervento non deve essere portato materialmente a termine o completamente attuato, ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

DOMANDA 28: In merito all'articolo 11, comma 2, lettera "VII) - Produzione di Energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo", si intendono per “impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo per climatizzazione invernale” anche impianti a pompa di calore combinati con impianti solari fotovoltaici, che producono acqua tecnica per riscaldare i terminali di emissione, oppure si intendono gli impianti FV esclusi nell’attribuzione dei punteggi?

Si conferma che relativamente all'articolo 11, comma 2, lettera "VII) - Produzione di Energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo", si possono intendere per “impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo per climatizzazione invernale” anche impianti a pompa di calore combinati con impianti solari fotovoltaici, che producono acqua tecnica per riscaldare i terminali di emissione.

DOMANDA 29: nell’ambito di un progetto di miglioramento energetico di un edificio sono finanziabili tutte le lavorazioni che l’ente decidesse di porre in essere all’interno del progetto? Ad esempio il completo rifacimento di servizi igienici, tinteggiature interne ai locali ecc..

Al comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato A della DGR 1242b del 20/08/2019 (Bando) si trova un elenco puntuale delle voci di spesa ritenute ammissibili. Come previsto al comma 2 del citato articolo sono ammissibili solo le spese connesse all'efficientamento energetico (quindi anche le opere edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi come specificato al successivo comma 5) basate sul prezzario regionale in materia di lavori pubblici.

DOMANDA 30: L’intervento consisterà in una trasformazione di un edificio esistente (d’ora in poi chiamato A) in un edificio ad energia quasi zero, quindi si interverrà su tutte le strutture disperdenti con isolamenti termici, sui serramenti, sugli impianti e installando opportuni impianti a fonti rinnovabili ecc... Attualmente tale edificio condivide con un altro edificio distinto e da esso separato (d’ora in poi chiamato B) l’impianto di riscaldamento, configurandosi questo come impianto centralizzato. Il PDR del gas naturale è pertanto unico. E’ stata redatta una diagnosi energetica di A + B all’interno della quale ci sono vari scenari di intervento possibili, tra i quali appunto la riqualificazione energetica di A. La necessità di dover redigere una diagnosi unica sta nel fatto che lo storico dei consumi, necessari a “tarare” il modello di calcolo termico sul quale simulare gli interventi, è appunto unico e non frazionabile tra i due edifici in mancanza di dispositivi di contabilizzazione del calore.

Ai fini della richiesta di finanziamento dell’edificio A è corretto allegare alla domanda tale diagnosi energetica anche se comprendente due edifici (A + B) per i motivi precedentemente elencati?

Confermiamo la sua ipotesi. Nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia connesso energeticamente (in questo caso dall'impianto di riscaldamento) con un altro edificio in modo tale che non sia possibile scindere gli indici di prestazione energetica l'uno dall'altro, è corretto presentare la diagnosi energetica che comprenda entrambi gli edifici.

DOMANDA 31: Il bando all'art. 5 – interventi ammissibili – al punto 8 lettera b) richiede che l'edificio sia dotato di APE con data successiva al 01.10.2015. Alla lettera c) il progetto deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche effettive, come risultante dalla diagnosi energetica da allegare alla domanda di sostegno. Come si coniuga il fatto che l'edificio esistente non aveva alcun tipo di caldaia e l'unico sistema di riscaldamento era la stufa a legna? Come posso fare l'APE? La stessa cosa vale per la diagnosi energetica che entra nel dettaglio delle caratteristiche attuali del fabbricato? E' possibile fare delle attestazioni sia per l'APE che per la Diagnosi energetica descrivendo bene la situazione di fatto?

In relazione al quesito posto, è possibile per il progettista predisporre un'APE con la classe energetica più adeguata all'immobile oggetto di intervento sulla base di quanto emerge dalla diagnosi energetica realizzata sulle reali condizioni di fatto presenti al momento della progettazione dell'intervento stesso.